CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza 12 gennaio 2016, n. 264

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Il sig. Pietro P. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo-Pescara 462/10/13 del 25 settembre 2013 che dichiarava l'appello del contribuente avverso la sentenza di prime cure che aveva affermato la debenza dell'ICI per gli anni 2003-2008.
2. Il Comune non è costituito in giudizio.
3. Il ricorso appare fondato. Invero, è pacifico che l'atto di appello regolato dall'art. 53 del DLgs. 546/1992 può consistere nella mera riproposizione delle contestazioni sollevate in primo grado e respinte della CTP.
In questi termini è l'ordinanza della Corte n. 14908 del 10 luglio 2014 secondo cui nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado - in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere - assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dall'art. 53 del DLgs. 31 dicembre 1992 n. 546, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza.
Nel caso di specie la difesa del contribuente ha poi articolatamente riprodotto il contenuto iniziale del ricorso originario, attribuendo così la necessaria specificità al gravame in cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo.